

Codice A1614A

D.D. 16 gennaio 2024, n. 15

Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Piemonte - Operazioni 8.3.1 "Sostegno alla prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali e eventi catastrofici", 8.4.1 "Sostegno al ripristino dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali e eventi catastrofici", 8.5.1 "Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale..."



ATTO DD 15/A1614A/2024

DEL 16/01/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1614A - Foreste

OGGETTO: Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Piemonte – Operazioni 8.3.1 "Sostegno alla prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali e eventi catastrofici", 8.4.1 "Sostegno al ripristino dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali e eventi catastrofici", 8.5.1 "Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi ambientali" - Modifica delle disposizioni di cui all'allegato A della DD 2805/A1807A del 13/08/2019.

Visti:

1) il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

2) il Regolamento (UE) n. 1305 del 17.12.2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) e s.m.i. che, nell'ambito della politica agricola comune, definisce gli obiettivi e le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e delinea il contesto strategico e le misure da adottare per attuare la politica di sviluppo rurale;

3) il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e s.m.i. sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

4) il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione e s.m.i. che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca nonché le sanzioni amministrative

applicabili, tra l'altro, al sostegno nell'ambito dello sviluppo rurale;

5) il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013;

6) il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione e s.m.i. recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

7) il Regolamento UE n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

8) il Regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che «stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013, il Regolamento (UE) n. 1306/2013 e il Regolamento (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022, il Regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022»;

9) la versione vigente del PSR 2014-2022 approvata con decisione della Commissione europea C(2023)4873 del 11 luglio 2023, recepita con DGR 31-7527 del 9 ottobre 2023;

10) la Misura 8, Operazioni 8.3.1 "Sostegno alla prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali e eventi catastrofici", 8.4.1 "Sostegno al ripristino dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali e eventi catastrofici", 8.5.1 "Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi ambientali" del PSR 2014-2022 della Regione Piemonte.

Dato atto che il PSR 2014-2022 prevede, per le Operazioni in oggetto, che la loro attuazione avvenga sia tramite bandi pubblici sia tramite regia regionale.

Visti:

1) la DGR n. 36-3578 del 04/07/2016 che approva i documenti e gli indirizzi costituenti il quadro di riferimento per l'attuazione delle Misure del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte da realizzarsi a titolarità regionale tra le quali figurano le Operazioni 8.3.1, 8.4.1 e 8.5.1;

2) determinazione del Settore Foreste n. 2329 del 07/09/2016 che, tra l'altro, approva:

a) le modalità organizzative per la gestione delle fasi di predisposizione, ricezione, controllo amministrativo e istruttoria delle domande di sostegno per le attività a titolarità regionale relative, tra le altre, alle Operazioni 8.3.1, 8.4.1 e 8.5.1 di competenza dell'allora Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica (allegato A alla determinazione stessa);

b) il Bando 1/2016 per la disciplina delle procedure e dei criteri di selezione degli interventi relativi alle attività a titolarità regionale delle Operazioni 8.3.1, 8.4.1 e 8.5.1 da svolgersi in amministrazione diretta attraverso gli addetti (operai e impiegati) alle sistemazioni idraulico-forestali della Regione Piemonte (allegato B alla determinazione stessa).

3) la DGR n. 30-8814 del 18/04/2019 che approva gli indirizzi e le disposizioni attuative delle Operazioni 8.3.1, 8.4.1 e 8.5.1 a bando pubblico; individua nel Settore Foreste della Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica la struttura competente ad adottarne i bandi e a provvedere con propri atti a fornire le eventuali precisazioni, a definire eventuali disposizioni specifiche, operative e procedurali nonché a monitorarne l'attuazione, nel rispetto dei criteri adottati dalla stessa DGR;

4) le determinazioni del Settore Foreste nn. 3640, 3635 e 3636 del 22 ottobre 2019 che approvano i Bandi 1/2019 per la presentazione delle domande di sostegno (Allegato A Norme tecniche e amministrative) delle Operazioni, rispettivamente, 8.3.1, 8.4.1 e 8.5.1.

Visti inoltre:

1) la D.G.R. 66-8975 del 16 maggio 2019 che, in attuazione dei regolamenti (UE) n.1306/2013 e n. 640/2014 e del Decreto Mipaaf n. 497 del 16 gennaio 2019, disciplina in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure di sostegno non connesse alla superficie e agli animali del PSR 2014-2020;

2) la DD 2805/A1807A del 13 agosto 2019 che approva, in conformità alla D.G.R. 66-8975 del 16 maggio 2019, le disposizioni attuative per l'applicazione della disciplina delle riduzioni, sanzioni ed esclusioni dal pagamento relative alle Operazioni 8.3.1, 8.4.1 e 8.5.1 (Allegato A) e la sua parziale modifica di cui alla DD 309/A1614A del 28 aprile 2023.

In particolare il paragrafo 2.2:

a) individua tra gli impegni accessori in carico ai beneficiari i seguenti:

4. realizzare gli interventi ammessi a finanziamento entro la data assegnata dall'ufficio istruttore e indicata nella lettera di ammissione a finanziamento, fatte salve le eventuali proroghe autorizzate;

5. presentare la domanda di saldo del contributo entro la data assegnata dall'ufficio istruttore, fatte salve le eventuali proroghe autorizzate;

b) ai fini del calcolo della riduzione da applicare all'importo di contributo accertato, viene indicato che "il parametro per l'individuazione della **durata** della violazione è individuato nel ritardo (in giorni rispetto al termine) con cui avviene la regolarizzazione della posizione del richiedente; il peso da attribuire all'infrazione è pari a 1 (=basso) per ritardo fino a 30 giorni solari; è pari a 3 (=medio) per ritardo oltre 30 e fino a 60 giorni solari; è pari a 5 (=alto) per ritardo oltre 60 giorni solari, fino al limite temporale massimo di 90 giorni per la regolarizzazione della posizione del richiedente, al superamento del quale la domanda decade dal sostegno;"

Dato atto che, relativamente ai Bandi 1/2016 (attività a regia regionale) delle Operazioni in oggetto:

1) le istanze pervenute sono le seguenti:

a) Operazione 8.3.1, n. 17 istanze,

b) Operazione 8.4.1, n. 4 istanze,

c) Operazione 8.5.1, n. 17 istanze;

2) sono state liquidate le seguenti domande:

a) Operazione 8.3.1, n. 15 domande. Due domande hanno rinunciato al finanziamento;

b) Operazione 8.4.1, n. 4 domande;

c) Operazione 8.5.1, n. 14 domande. Tre domande hanno rinunciato al finanziamento;

3) a nessuna delle domande liquidate sono state applicate riduzioni o esclusioni per mancato rispetto degli impegni accessori assunti circa i tempi di realizzazione degli interventi e di presentazione della domanda di saldo.

Dato atto che, relativamente ai Bandi pubblici 1/2019 delle Operazioni in oggetto:

- 1) le istanze pervenute alla scadenza di detti Bandi (04/03/2020) sono i seguenti:
 - a) relativamente all'Operazione 8.3.1, n. 48 istanze,
 - b) relativamente all'Operazione 8.4.1, n. 18 istanze,
 - c) relativamente all'Operazione 8.5.1, n. 61 istanze;

- 2) le graduatorie definitive sono state approvate con le seguenti determinazioni del Settore Foreste:
 - a) relativamente all'Operazione 8.3.1, n. 386 dell'08/06/2023, n. 40 domande ammesse,
 - b) relativamente all'Operazione 8.4.1, n. 388 del 09/06/2023, n. 16 domande ammesse,
 - c) relativamente all'Operazione 8.5.1, n. 381 del 07/06/2023, n. 38 domande ammesse;

- 3) sono state saldate le seguenti domande:
 - a) relativamente all'Operazione 8.3.1, n.1 domanda,
 - b) relativamente all'Operazione 8.4.1, n. 3 domande,
 - c) relativamente all'Operazione 8.5.1, n. 0 domande;

- 4) a nessuna delle domande liquidate sono state applicate riduzioni o esclusioni per mancato rispetto degli impegni accessori assunti circa i tempi di realizzazione degli interventi e di presentazione della domanda di saldo.

Considerato che complessivamente per 49 domande sono in corso gli interventi e che per 39 di tali domande gli interventi ricadono in Comuni classificati montani o in fogli di mappa classificati montani secondo l'allegato 7 al PSR 2014-22 vigente;

Valutata l'oggettiva difficoltà a operare in ambiente montano durante i mesi invernali;

Ritenuto che, nel caso di interventi in Comuni classificati montani o ricadenti in fogli di mappa classificati montani secondo l'allegato 7 al PSR 2014-22, per il calcolo del numero di giorni di ritardo per l'ultimazione degli interventi e per la conseguente presentazione della domanda di saldo non siano da prendere in considerazione le sospensioni intercorse nel periodo tra il 1° dicembre e il 30 aprile dell'anno successivo.

Sentiti i Settori Tecnico Piemonte Nord e Tecnico Piemonte Sud della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, responsabili delle istruttorie delle domande di pagamento delle operazioni 8.3.1, 8.4.1 e 8.5.1, come da Bandi approvati rispettivamente con determinazioni del Settore Foreste nn. 3640, 3635 e 3636 del 22 ottobre 2019.

Sentita ARPEA Piemonte, responsabile dell'autorizzazione ed esecuzione dei pagamenti, come da Bandi sopra citati.

Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, modificare il parametro per l'individuazione della durata della violazione degli impegni accessori n. 4 e n. 5 di cui al paragrafo 2.2. dell'allegato A alla DD 2805/A1807A del 13 agosto 2019 e s.m.i. come di seguito indicato:

“Per gli impegni accessori sopra indicati con i numeri 1, 2, 3, 6 e 7 il parametro per l'individuazione della **durata** della violazione è individuato nel ritardo (in giorni rispetto al termine) con cui avviene la regolarizzazione della posizione del richiedente; il peso da attribuire all'infrazione è pari a 1 (=basso) per ritardo fino a 30 giorni solari; è pari a 3 (=medio) per ritardo oltre 30 e fino a 60 giorni solari; è pari a 5 (=alto) per ritardo oltre 60 giorni solari, fino al limite temporale massimo di 90 giorni per la regolarizzazione della posizione del richiedente, al superamento del quale la domanda decade dal sostegno.

Per gli impegni sopra indicati con i numeri 4 e 5, il parametro per l'individuazione della **durata**

della violazione è individuato nel ritardo (in giorni rispetto al termine) con cui avviene la regolarizzazione della posizione del richiedente. Nel caso di interventi in Comuni classificati montani o ricadenti in fogli di mappa classificati montani secondo l'allegato 7 al PSR 2014-22, per il calcolo del numero di giorni di ritardo non è da prendere in considerazione il periodo che intercorre tra il 1° dicembre e il 30 aprile dell'anno successivo. Il peso da attribuire all'infrazione è pari a 1 (=basso) per ritardo fino a 30 giorni solari; è pari a 3 (=medio) per ritardo oltre 30 e fino a 60 giorni solari; è pari a 5 (=alto) per ritardo oltre 60 giorni solari, fino al limite temporale massimo di 90 giorni per la regolarizzazione della posizione del richiedente, al superamento del quale la domanda decade dal sostegno.;”.

Attestato che il presente atto non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio regionale e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto d'interesse;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1 - 3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche";
- la l.r. 23/2008 e s.m.i., "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- la L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- la L. 241/90 e l.r. n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- la D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 "Approvazione della disciplina dei controlli interni", come modificata dalla D.G.R. n. 1 - 3361 del 14 giugno 2021;
- la D.G.R. n. 3-6447 del 30 gennaio 2023 con cui è stato approvato il Piano integrato di attività e di organizzazione della Giunta regionale per gli anni 2023-2025;

determina

modificare il parametro per l'individuazione della durata della violazione degli impegni accessori n. 4 e n. 5 di cui al paragrafo 2.2. dell'allegato A alla DD 2805/A1807A del 13 agosto 2019 e s.m.i. sostituendo la frase relativa al parametro per l'individuazione della durata della violazione come di seguito riportato:

il periodo “Per ciascuno degli impegni accessori sopra indicati, il parametro per l'individuazione

*della **durata** della violazione è individuato nel ritardo (in giorni rispetto al termine) con cui avviene la regolarizzazione della posizione del richiedente; il peso da attribuire all'infrazione è pari a 1 (=basso) per ritardo fino a 30 giorni solari; è pari a 3 (=medio) per ritardo oltre 30 e fino a 60 giorni solari; è pari a 5 (=alto) per ritardo oltre 60 giorni solari, fino al limite temporale massimo di 90 giorni per la regolarizzazione della posizione del richiedente, al superamento del quale la domanda decade dal sostegno;”*

viene sostituito con “*Per ciascuno degli impegni accessori sopra indicati, il parametro per l'individuazione della **durata** della violazione è individuato nel ritardo (in giorni rispetto al termine) con cui avviene la regolarizzazione della posizione del richiedente.*

*Per gli impegni accessori sopra indicati con i numeri 1, 2, 3, 6 e 7 il parametro per l'individuazione della **durata** della violazione è individuato nel ritardo (in giorni rispetto al termine) con cui avviene la regolarizzazione della posizione del richiedente; il peso da attribuire all'infrazione è pari a 1 (=basso) per ritardo fino a 30 giorni solari; è pari a 3 (=medio) per ritardo oltre 30 e fino a 60 giorni solari; è pari a 5 (=alto) per ritardo oltre 60 giorni solari, fino al limite temporale massimo di 90 giorni per la regolarizzazione della posizione del richiedente, al superamento del quale la domanda decade dal sostegno.*

*Per gli impegni sopra indicati con i numeri 4 e 5, il parametro per l'individuazione della **durata** della violazione è individuato nel ritardo (in giorni rispetto al termine) con cui avviene la regolarizzazione della posizione del richiedente. Nel caso di interventi in Comuni classificati montani o ricadenti in fogli di mappa classificati montani secondo l'allegato 7 al PSR 2014-22, per il calcolo del numero di giorni di ritardo non è da prendere in considerazione il periodo che intercorre tra il 1° dicembre e il 30 aprile dell'anno successivo. Il peso da attribuire all'infrazione è pari a 1 (=basso) per ritardo fino a 30 giorni solari; è pari a 3 (=medio) per ritardo oltre 30 e fino a 60 giorni solari; è pari a 5 (=alto) per ritardo oltre 60 giorni solari, fino al limite temporale massimo di 90 giorni per la regolarizzazione della posizione del richiedente, al superamento del quale la domanda decade dal sostegno;”.*

La presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE (A1614A - Foreste)
Firmato digitalmente da Enrico Gallo